

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA

N. 4448/07 Sen.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 7288/06 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 19783/06 R.G.

Il Giudice di Pace di Verona NERI ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n. 7288/06

Promossa da

[redacted] [redacted] [redacted] in persona
del legale rappresentante p.t.

- in proprio ai sensi dell'art. 23 comma 4 Legge 689/81 ;
X elettivamente domiciliato in Verona, Via Donato 11,
con l'Avv. Eldo Lorenzini,

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI [redacted], in persona del Sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso in giudizio dal funzionario delegato ai sensi dell'art.23 comma 4 della Legge 689/81,

Oggetto : Opposizione a Sanzione Amministrativa ai sensi dell'art.22 della Legge 689/81.

RESISTENTE

Conclusioni Ricorrente : accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto opposto

Conclusioni Resistente : rigetto del ricorso e conferma dell'atto opposto come da verbale di
volontà del 20.06.07

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.03.06, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale
di accertamento n. 20102060, del 30.08.05; n. _____, del _____;
n. _____, del _____; n. _____, del _____; n. _____, del _____

emesso dalla Polizia Municipale di Verona e ritualmente notificato per mezzo del servizio postale, con il quale
era stata accertata a suo carico l'infrazione di cui all'art.7 C.d.S. rilevata tramite telecamere perché entrava nella zona
vietata alla circolazione (ZTL).

E.L.L.

Parte ricorrente deduceva quale principale motivo di gravame della proposta opposizione :

il fatto che la commessa violazione era stata accertata alle ore 13,31 solo 1 minuto dopo l'orario consentito , senza peraltro usufruire di alcun parametro oggettivo di esattezza dell'orario.

Il Giudice di Pace concedeva la provvisoria sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e fissava con decreto udienza di comparizione ordinando con termine di legge all'Amministrazione opposta il deposito degli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Parte resistente in data 20.06.07 depositava la documentazione richiesta ex art.23/2 legge 689/81 e ribadiva la

legittimità dell'accertamento della violazione sulla considerazione che: dichiarare di
rimettere alla decisione del giudice.

Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura all'udienza del 20.06.2007.

E.L.L.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita , pertanto , accoglimento.

Ed invero , vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso circa il riferimento analogico alla tolleranza prevista in tema di autovelox , atteso che si tratta di sanzioni relative ad accertamenti effettuati tramite dispositivi (elettronici) che è ipotizzabile possano essere soggetti ad un certo margine di errore.

Ed invero , nell'ambito delle sanzioni amministrative in tema di "autovelox" l'art.197 DPR. 16/9/96 n.610 (entrato in vigore il 19/12/96) , laddove ha modificato in modo più favorevole l'art.345 , comma 2 , del Reg.to CdS. (DPR. 16/12/92 n.495) , ha previsto espressamente una tolleranza pari al 5 % , con una riduzione minima di 5 Km. , rispetto al valore della velocità rilevata dall'apparecchiatura autovelox. Tale modifica trova il suo fondamento proprio in ragione di un margine di errore standard che i contachilometri degli autoveicoli , così come la stessa apparecchiatura di rilevamento della velocità , possono avere. Inoltre , per tali dispositivi elettronici il legislatore ha previsto altresì l'obbligo di certificati di omologazione nonché di taratura , proprio per evitare che gli utenti possano subire sanzioni dovute all'eventuale imprecisione dell'apparecchiatura autovelox.

Tale principio guida non si vede perché non debba trovare riferimento analogicamente anche al caso che ci occupa , considerato che , osserva questo Giudice , trattasi di sanzioni comunque elevate in riferimento ad accertamenti effettuati a mezzo di dispositivi elettronici che è ipotizzabile possano essere soggetti ad un apprezzabile margine di errore. Ciò , ancor più laddove si consideri la mancanza assoluta di un parametro oggettivo cui poter fare riferimento con riguardo all'esattezza dell'orario. Ed invero , le telecamere non riportano gli estremi dell'ora , né sono presenti orologi indicanti l'ora esatta all'ingresso delle zone a traffico limitato. Per cui , in mancanza altresì di dispositivi semaforici di ausilio , non è chiaro come si possa sopperire ad eventuali divergenze di orario.

Risulta , pertanto , indispensabile poter conoscere con precisione l'ora esatta alla quale l'utente deve fare riferimento per potere essere sicuro di non violare il dettato della norma e , quindi , di non incorrere in una sanzione.

La differenza di orario minimale riscontrata dall'apparecchiatura elettronica ed evidenziata dal verbale , ritiene questo Giudice , integra il ragionevole margine di tolleranza di cui sopra , cui è legittimo fare riferimento in subjecta materia.

Alla situazione di fatto appena descritta consegue che non si possa considerare legittimamente sanzionato il ricorrente per la violazione di un divieto che presuppone la conoscibilità dell'ora esatta (come rilevata dalla telecamere) da parte dell'interessato , il quale non è stato messo in grado , per oggettive ragioni legate alle caratteristiche del rilevamento elettronico , non corredato di tabellone orario , né supportato di impianto semaforico in ausilio , di averne conoscenza.

E.L.L.

Si deve pertanto ritenere esonerato da responsabilità contravvenzionale il ricorrente, perché l'errore sugli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo (errore sul fatto) determina l'irresponsabilità dell'agente, e ciò in virtù del "principio di colpevolezza" di cui all'art.3 comma 2 legge 689/81 che recita: "Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa".

Per quanto ovvio, il dovere di informazione che è imposto all'agente è valutato secondo un canone di media diligenza, non riscontrato il quale diviene inapplicabile la scriminante dell'affidamento in buona fede.

L'errore sul fatto in cui è incorso il ricorrente presenta, a parere di questo Giudice, il carattere della scusabilità e della inevitabilità, essendo stato determinato, da un punto di vista causale, dal comportamento omissivo tenuto da parte dell'Amministrazione Comunale di Verona nella vicenda che, in mancanza di contestazione immediata, non ha disposto elementi oggettivi di riscontro dell'orario da parte degli utenti. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata al ricorrente e della conseguente pretesa sanzionatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione, in quanto fondata in fatto ed in diritto, deve essere accolta; devesi, conseguentemente, annullare il verbale di contestazione impugnato.

X Considerata la novità della questione giuridica esaminata, sussistono i giusti motivi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;

- Nessuna statuizione deve essere resa in ordine alle spese processuali, essendosi il ricorrente difeso in proprio.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa e respinta:


- accoglie il ricorso proposto da [redacted] in persona del legale rappresentante p.t.; avverso il verbale impugnato in tale sede emesso dalla Polizia Municipale di Verona e, per l'effetto, annulla il provvedimento opposto;

X compensa le spese di lite tra le parti;

- nulla per le spese.

Sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege".

Verona, 20.06.2007



Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE

Dott. Edi Maria Neri

Edi Maria Neri